

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019)

Pagina 125, articolo 2, punto 37), seconda frase, come rettificato alla pagina 8 della GU L 15 del 20 gennaio 2020:

anziché «Per quanto riguarda il pollame in batteria, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente.»,

leggasi «Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente.».

Pagina 154, articolo 81, paragrafo 1:

anziché «Se ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti sono stati applicati mezzi di identificazione in paesi o territori terzi, dopo l'ingresso di tali animali nell'Unione e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.».

leggasi «Se ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti sono stati applicati mezzi di identificazione in paesi terzi o territori, dopo l'ingresso di tali animali nell'Unione e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.».

Pagina 154, articolo 81, paragrafo 2:

anziché «Nel caso di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi o camelidi detenuti originari di Stati membri e identificati conformemente alle norme dell'Unione, dopo il loro ingresso nell'Unione in provenienza da paesi o territori terzi e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.».

leggasi «Nel caso di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi o camelidi detenuti originari di Stati membri e identificati conformemente alle norme dell'Unione, dopo il loro ingresso nell'Unione in provenienza da paesi terzi o territori e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.».

Pagina 160, allegato I, parte 4, punto 3, lettera b), punto iv):

anziché «che è entrato nell'Unione da paesi e territori terzi autorizzati;».

leggasi «che è entrato nell'Unione da paesi terzi e territori autorizzati;».

Pagina 163, allegato I, parte 8, punto 1, lettera a), punto iii):

anziché «essere svuotata degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di quarantena dell'ultimo lotto e successivamente lasciata vuota per un periodo di almeno sette giorni prima dell'introduzione nello stabilimento di quarantena di un lotto di animali entrato nell'Unione da paesi e territori terzi;»,

leggasi «essere svuotata degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di quarantena dell'ultimo lotto e successivamente lasciata vuota per un periodo di almeno sette giorni prima dell'introduzione nello stabilimento di quarantena di un lotto di animali entrato nell'Unione da paesi terzi e territori;».
